

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giovanni Paolo II"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale



Indirizzo	Via Roma, 20/B — 98071 Capo d'Orlando (ME)
Telefono	0941 426696
Codice fiscale	95008810830
Codice Meccanografico	MEIC83000X
Codice Univoco Ufficio	UFVHMT
Sito Internet	www.icgiovannipaolosecondo.edu.it
Indirizzo e-mail	meic83000x@istruzione.it
Posta Certificata	meic83000x@pec.istruzione.it

I.C. "GIOVANNI PAOLO II"
98071 - CAPO D'ORLANDO (ME)
Prot. 0008046 del 22/05/2025
IV (Uscita)

REGOLAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO
Anno Scolastico 2024/2025

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione risponde a quanto previsto dal decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 741 e 742 del 3 ottobre 2017.

L'esame si svolge tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2025.

Sono previste tre prove scritte: una di Italiano, una sulle competenze logico-matematiche, una prova di lingue articolata in due sezioni (una riferita all'inglese e una relativa alla seconda lingua straniera studiata: francese).

Segue un colloquio per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum. Il colloquio accerta anche la padronanza delle competenze di educazione civica (legge 92 del 20 agosto 2019).

La votazione finale (Decreto ministeriale 741 del 2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Supera l'Esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

Requisiti di ammissione all'esame

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a)** aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b)** non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c)** aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI;
- d)** hanno conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Durante lo scrutinio finale il consiglio di classe, tenuto conto del percorso del triennio e sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, assegna un voto di ammissione all'esame espresso in decimi.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Il percorso triennale degli alunni, di seguito riportato, sarà valutato secondo i criteri stabiliti in riunione di dipartimento, condivisi nei consigli delle classi terze e approvati dal collegio dei docenti nella seduta del 31 marzo 2025:

10% della media dei voti del 1° anno del secondo quadrimestre, considerata senza arrotondamenti

20% della media dei voti del 2° anno del secondo quadrimestre, considerata senza arrotondamenti

70% della media dei voti del 1° anno del secondo quadrimestre, considerata senza arrotondamenti

Il Consiglio di Classe adotta un sistema mobile di soglie di arrotondamento; nel caso in cui un alunno dovesse riportare un voto finale compreso tra 8,40 e 8,49 oppure 9,40 e 9,49, tenendo in considerazione il percorso didattico-disciplinare dell'alunno, l'impegno e la partecipazione alle attività proposte e i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, può decidere se arrotondare all'unità successiva la votazione finale riportata.

Prove d'esame

L'esame è costituito da tre prove scritte e un colloquio orale. Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) della durata di quattro ore è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo, descrittivo o argomentativo

2. comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) della durata di tre ore è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Le tracce comprendono problemi e quesiti che richiedono ragionamento logico e conoscenza delle principali operazioni e formule

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese (durata di due ore) e per la seconda lingua comunitaria (durata di un'ora e trenta minuti) con mezz'ora di pausa tra le due prove, e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo

2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo

3. elaborazione di un dialogo

4. lettera o e-mail personale

5. sintesi di un testo.

Le prove scritte si svolgono in giornate diverse, generalmente consecutive. Le tracce vengono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), la cui durata va dai 20 ai 30 minuti, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento

organico e significativo tra le varie discipline di studio. Inoltre, verranno accertate le competenze e il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Prova pratica di strumento

Nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento dalla durata massima di cinque minuti.

Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge tenendo conto rispettivamente del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Per gli alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal PDP.

Candidati assenti

Per gli alunni risultati assenti a una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi. La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Certificazione delle competenze Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per maggiori dettagli in ordine alla calendarizzazione e alla effettuazione di tutte le attività della Commissione d'esame e delle sottocommissioni, a particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale), alle eventuali prove suppletive, agli adempimenti finali e alla certificazione delle competenze si fa rinvio al decreto ministeriale 741/2017, al decreto ministeriale 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.

Il regolamento approvato dal Collegio docenti nella seduta del 19/05/2025 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 nella seduta del 20/05/2025

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Firmato Sig. Carmelo SONSOGNO

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Rita TROIANI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993